



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 03 di

SPAZIO AZIENDE – marzo 2008

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Documenti extracontabili	In sede di accertamento possono essere utilmente valutati i documenti extracontabili reperiti presso la sede dell'impresa, anche se consistenti in annotazioni personali dell'imprenditore, a prescindere dal contestuale riscontro dell'irregolarità di tenuta della contabilità.
Sentenza Corte Cassazione 23.1.2008, n. 1400	
Controlli bancari c/c dei familiari	È legittimo l'accertamento induttivo basato sulle movimentazioni bancarie dei figli del contribuente, ancorché la contabilità dello stesso risulti regolare e il tenore di vita non sia incompatibile con il suo reddito.
Sentenza Corte Cassazione 7.2.2008, n. 2843	
Interessi di mora automatici	È stato pubblicato sulla G.U. 11.2.2008, n. 35 il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2008:
Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze	<ul style="list-style-type: none">• 11,20% per la vendita dei prodotti in genere;• 13,20% per la vendita di alimenti deteriorabili.
Acquisti UE di autoveicoli usati	Con l'obiettivo di contrastare le frodi IVA nel c.d. "mercato parallelo" delle autovetture, l'Agenzia delle Entrate illustra la procedura di controllo a cui sottoporre gli autoveicoli provenienti dall'UE per i quali il fornitore ha applicato il regime del margine. I controlli, volti a verificare la legittimità di applicazione di tale regime, si basano sulla documentazione che l'acquirente italiano è tenuto a presentare all'Agenzia delle Entrate (fattura di acquisto, carta di circolazione estera, dichiarazione sulla tipologia di fornitore, ecc.). Solo in caso di esito positivo dei controlli la stessa provvederà alla comunicazione dei dati identificativi del veicolo al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, al fine di consentirne la relativa immatricolazione.
Circolare Agenzia Entrate 26.2.2008, n. 14/E	
Estinzione mutuo cointestato e stipula nuovo mutuo da parte di un solo coniuge	È stato chiarito il trattamento da riservare ad un caso assai frequente in cui un soggetto, dopo aver stipulato un mutuo cointestato con il coniuge per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, procede alla stipula di un nuovo mutuo, in sostituzione del precedente, al fine di beneficiare di migliori condizioni allo stesso riservate. L'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità per l'intestatario del nuovo mutuo di usufruire della detrazione IRPEF del 19% sull'intero ammontare dei relativi interessi passivi.
Risoluzione Agenzia Entrate 21.2.2008, n. 57/E	

COMMENTI

I CREDITI “SICUREZZA” PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE E I TABACCAI

La Finanziaria 2008 ha introdotto un credito d'imposta (definito “credito sicurezza”) a favore di determinate categorie economiche per le spese sostenute per l'installazione, nel locale di esercizio dell'attività, di **sistemi di sicurezza** e di **strumenti di pagamento con moneta elettronica** diretti alla prevenzione degli atti illeciti, quali furti, rapine, ecc.

Le modalità di fruizione di tali crediti sono state recentemente definite da due specifici Decreti.

SOGGETTI INTERESSATI

Le agevolazioni in esame sono previste, rispettivamente:

→ a favore delle **piccole e medie imprese (c.d. PMI) commerciali**:

- ❖ di **vendita al dettaglio e all'ingrosso**;
- ❖ di **somministrazione di alimenti e bevande** (ristoranti, bar, ecc.).

Si rammenta che sono considerate PMI le imprese con un **numero di occupati e fatturato annuo/attivo di bilancio** ricompresi nei seguenti limiti:

NUMERO OCCUPATI	FATTURATO (*) (MILIONI DI EURO)	TOTALE STATO PATRIM. (*) (MILIONI DI EURO)
meno di 250	pari o inferiore a 50	pari o inferiore a 43

(*) il fatturato e il totale di stato patrimoniale sono requisiti **alternativi**: è sufficiente che sussista almeno uno dei due.

→ a favore dei soggetti che **esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base ad una concessione amministrativa** (tabaccai).

INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI

I crediti d'imposta in esame spettano in relazione alle spese sostenute nel **2008, 2009 e 2010** per la **prima installazione**, nel luogo di esercizio dell'attività di:

- **impianti ed attrezzature di sicurezza** (ad esempio, impianti di allarme, videocamere);
- **sistemi di pagamento con moneta elettronica** (lettori POS, carte di credito, ecc.);

al fine di prevenire il compimento di furti, rapine ed atti illeciti.

L'agevolazione spetta anche con riferimento ai beni acquisiti mediante **contratti di leasing**.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

I crediti d'imposta in esame sono pari all'**80%** delle spese sostenute, fino ad un massimo di:

- **€ 3.000 per ogni beneficiario e per ciascun anno** con riferimento all'agevolazione spettante alle PMI;
- **€ 1.000 per ogni beneficiario e per ciascun anno** con riferimento all'agevolazione spettante ai tabaccai.

Per i **beni acquisiti in leasing**, va considerato il **costo sostenuto dalla società concedente**.

Qualora un **soggetto rientrante nella definizione di PMI**:

→ **oltre alla rivendita di generi di monopolio, eserciti un'altra attività commerciale** di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande potrà usufruire:

- del credito d'imposta **previsto per le PMI se l'attività commerciale è prevalente**;
- ovvero, in alternativa,
- del credito d'imposta **previsto per i tabaccai se è prevalente l'attività di rivendita di generi di monopolio**;

eserciti esclusivamente la rivendita di generi di monopolio usufruirà dello specifico **credito d'imposta previsto i tabaccai**.

ADEMPIMENTI PER POTER FRUIRE DEI CREDITI D'IMPOSTA

Al fine di usufruire dei crediti d'imposta in esame, è necessario **presentare un'apposita istanza** all'Agenzia delle Entrate, nella quale dovranno essere riportati anche gli estremi della documentazione comprovante il sostenimento delle spese.

Le modalità, i termini di presentazione e i contenuti dell'istanza saranno definiti con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 31.3.2008.

Va evidenziato che, essendo stato posto un limite massimo di spesa annua a carico del bilancio dello Stato, le **istanze saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione**.

Sulla base dei dati riportati nell'istanza l'Agenzia delle Entrate verificherà il rispetto dei requisiti oggettivi, soggettivi e formali e comunicherà al soggetto interessato, in via telematica, il riconoscimento del credito.

Le richieste che non troveranno capienza nei fondi stanziati in ciascuna annualità saranno considerate prioritariamente in sede di riconoscimento del credito nel secondo e terzo periodo di applicazione del beneficio.

MODALITÀ DI UTILIZZO

I crediti d'imposta in esame:

- **possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione**, a decorrere dalla data in cui sono concessi. L'eventuale eccedenza che non trova capienza nei versamenti a titolo di imposte e contributi non può essere chiesta a rimborso ma può soltanto essere utilizzata in compensazione di ulteriori versamenti successivi;
 - **non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP;**
 - **non rilevano** ai fini della determinazione del rapporto per l'individuazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi;
 - vanno **indicati, a pena di decadenza:**
- **nel mod. UNICO** relativo al **periodo d'imposta di riconoscimento** (ad esempio, se il credito è riconosciuto nel 2008, dovrà essere indicato nel mod. UNICO 2009);
- **nei modd. UNICO** relativi ai **periodi d'imposta in cui sono utilizzati**.

RECUPERO IN CASO DI INDEBITA FRUIZIONE

Se l'Ufficio accerta, a seguito di controllo, l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta a causa del mancato rispetto dei requisiti richiesti o dell'inammissibilità delle spese, provvede al recupero dell'importo, **maggiorato di interessi e sanzioni**.

SCADENZARIO DEL MESE DI MARZO

Lunedì 17 marzo

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta; ▪ Versamento dell'imposta relativa al 2007 risultante dalla dichiarazione annuale. <p>Rappresenta il termine ultimo per coloro che devono presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma, mentre coloro che presentano il mod. UNICO 2008 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione.</p>
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	<p>Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di febbraio.</p>

RETTIFICA DETRAZIONE IVA CONTRIBUENTI MINIMI	Versamento dell'importo (unica soluzione o prima rata di cinque) risultante dalla rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 per i soggetti che adottano il regime dei contribuenti minimi dall'1.1.2008.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); ▪ utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); ▪ contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 17% o 24,72%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI	Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte delle società di capitali nella misura di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; ▪ € 516,46 se il capitale sociale o fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.
ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO	Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2008 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2008 ovvero non disinstallati entro il 31.12.2007.

Giovedì 20 marzo

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio. La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web .
--	--

Lunedì 31 marzo

INPS DIPENDENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di febbraio; • Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di febbraio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
ENASARCO VERSAMENTO FIRR	Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia. Il contributo, rapportato alle provvigioni liquidate agli agenti secondo le aliquote stabilite dagli accordi collettivi, va versato tramite bollettino c/c/p intestato all'Enasarco.